

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), 1, voce *Consiglio di X*, pagg. 486-490.

CONSIGLIO DI X. Dalla congiura detta di Bajamonte Tiepolo, che ebbe le sue radici nella riforma del Maggior Consiglio, e dall'infelice esito della guerra Ferrarese, riconosce la sua origine l'Eccelso Consiglio di X. Esso è composto dal Doge, sei consiglieri, e dieci nobili, dai quali prende il nome.

A questo furono affidate le materie di congiure e di Stato, col decreto d'istituzione del Giugno 1310, col quale dal Maggior Consiglio fu stabilito di creare un consiglio di dieci nobili, un solo per famiglia dello stesso cognome, non che della stessa parentela e prole, e vennero delegati alla sua autorità i delitti anche de' nobili, di fellonia e di stato, con piena facoltà di adoperar denaro pubblico, ordinare e provvedere, come se si fosse fatto dal Maggior Consiglio; *Lib. Præsbiter. Carcell.*

Quanto giovevole sia stata alla conservazione e perpetuità della Repubblica questa istituzione, lo dimostrano pienamente i felici eventi, il mantenimento dell'eguaglianza tra i cittadini, e l'esatta osservanza e continua riverenza da tutti alle leggi prestata.

Non fu già istituito questo consesso a perpetuità, ma provvisoriamente, e sino all'anno 1311 si prorogò di due in due mesi, ed indi ad anni cinque, e si continuò ad eleggere sino all'anno 1325, nel quale fu ordinata l'elezione dei dieci annualmente, e per un decennio. Essendo massima fondamentale della Repubblica di non istabilire perpetua una Magistratura di grave importanza, se prima non se ne avessero esperi-

mentati gli effetti. Quindi nell'anno 1335 si rese ordinario e perpetuo esso Consiglio come apparisce da decreto dell'anno stesso, registrato nel *Lib. Philippic. Avog. pag. 4*, ov'è detto, che essendo prossimo a compiersi il tempo del Consiglio di X, ed essendo manifesto esser quello utilissimo per la conservazione dello Stato e dell'onore del dominio, esso Consiglio sia confermato in perpetuo, cogli ordini tutti e coll'autorità

che aveva avuta sin allora; riserbata però al Maggior Consiglio la sovranità libera di correggere gli ordini stessi. Fu allora che si prescrisse la durata di un anno agli eletti, e fu vietata la elezione di chi vi fosse stato nell'anno precedente, il che in progresso si estese ad anni due. Sembra ragionevole, non essendovi però monumenti certi, che sino dall'istituzione di questo consesso sia stata data al Doge e suo minor consiglio la presidenza del medesimo.

La celebre congiura promossa dal Doge Marino Falier nell'anno 1355 diede occasione ad un accrescimento al Consiglio di X. Poichè trattandosi di dover punire colla pena di fellonia il capo della Repubblica, ed essendo questo un caso straordinario, si riputò conveniente di convocare all'adunanza a tal uopo unita, anche i più accreditati del Senato e del Maggior Consiglio, e questi furono in numero di venti. Essendosi sperimentato giovevole in questo caso l'accrescimento, si osservò la stessa pratica in tutti gli altri casi straordinarii e più gravi, cosicchè divenne una pratica ordinaria, donde derivò il titolo di Consiglio di X e Zonta. Nel principio gli aggiunti avevano il voto consultivo soltanto, ma ben tosto con legge del Maggior Consiglio fu ad essi accordato il gius di suffragio eguale a quello degli altri.

L'elezione di quelli del Consiglio di X si fa ripartitamente a tre, poi a due per volta, nei due mesi di Agosto e Settembre, e ciò fu stabilito nell'anno 1335; *V. Comp. leg. vol. Cons. X.*

Quantunque, come abbiamo di sopra osservato, il minor consiglio e Doge abbiano sempre formata la presidenza del Consiglio di X, pure si rileva da un decreto dell'anno 1427 del Maggior Consiglio, che i consiglieri si dispensavano tal volta dall'intervenire alle adunanze del medesimo, e perciò sembra che tale presidenza fosse piuttosto di nome che di fatto; quindi il decreto stesso stabilisce: che essendo stato in libera facoltà sin allora dei sei consiglieri d'intervenire nei giorni stabiliti nel Consiglio dei X, in avvenire esso Consiglio adunar non si possa senza il loro intervento.

La deposizione del Doge Francesco Foscari fatta dal Consiglio di X e Zonta, non che da altri venticiuque scelti dal Maggior Consiglio per suggerimento di Giacomo Loredano figlio di Marco, che morì sul Pò nell'armata, e che era nimicissimo del Doge, la detta deposizione, diceasi, diede motivo alla celebre riforma del Consiglio di X. Nell'anno 1458, susseguente a quello della deposizione, si vietò ai capi del Consiglio di definitivamente precettare sopra oggetti appartenenti al Consiglio stesso, fuorchè in esecuzione dei decreti fatti dal medesimo corpo; eccettuati per altro i casi istantanei che non ammettono ritardo, potendo provvedere per questi unitamente ai consiglieri. Quanto all'intero corpo del Consiglio, si stabilì che esso Consiglio e sua aggiunta non abbia più ad ingerirsi nella promossion ducale, rimaner dovendo essa a disposizione ed arbitrio del solo Maggior Consiglio con riserva a quel Consiglio e aggiunta dell'unico caso di fellonia del Doge. Anche le materie alla loro giurisdizione commesse furono ristrette con *L. 1468* ai casi di ribellione, prodizione, sedizione o turbazione di Stato, trattati di terre, o luoghi sudditi, ai delitti della maggior gravità e scandalo, e a quelle materie tutte che esigessero la maggior segretezza; *Lib. P. Avog. p. 9.*

L'aggiunta, che era composta di venti, fu ristretta a soli quindici, e così durò sino all'anno 1582, nel quale, essendo già da molto tempo disposti gli animi per l'abolizione della medesima, perchè si vedevano di giorno in giorno sempre più sorpassati da quel consesso i limiti da replicate leggi stabiliti nell'ordinaria approvazione, in quell'anno nessuno dei quindici fu approvato, benchè con molti esperimenti e dispute si abbia tentato di non levare l'aggiunta. Abolita per tal modo nel 23 Ottobre dell'anno 1595, il Maggior Consiglio con un decreto determinò le materie intorno alle quali dovesse l'autorità del Consiglio di X restar ferma, cioè la prodizione, perturbazione della quiete pubblica, fellonia o sollevazione di città suddite, i delitti de' monetarii, ed altri di certi generi e persone, i monasterii, la colpa nefanda, gli affari delle scuole grandi della città, la cancelleria ducale, gli ecclesiastici, i privilegi di primo acquisto o dedizione de' luoghi sudditi, i casi singolarmente criminali de' nobili, la materia de' boschi particolari ecc. Nell'anno stesso

dell'abolizione dell'aggiunta, si diede facoltà dal Maggior Consiglio agli Avvoadori d'intromettere e sospendere tutto quello che si facesse dal Consiglio di X oltre che i limiti specificati.

Eccoci arrivati all'epoca della solenne riforma del Consiglio di X - colla quale esso fu ridotto a quel sistema in cui presentemente si trova. Nel mese di Agosto dell'anno 1628, tempo nel quale per le leggi si deve incominciare l'elezione di quelli che devono formar parte del detto consiglio, inaspriti gli animi dei cittadini dall'intimazione fatta a Renier Zeno dal Consiglio di X di non dover arringare nel Maggior Consiglio sopra la promissione Ducale, e dal susseguente bando inflitto al medesimo per aver disubbidito agli ordini, si pensò ad una nuova riforma. A tale effetto furono scelti cinque nobili col titolo di *Correttori delle leggi*, i quali dovessero rivedere i capitolari di tutti i consigli, senza nominar particolarmente quello dei X, e dentro il termine di giorni quindici dovessero proporre al Maggior Consiglio, sì uniti che separati, le loro opinioni, per dichiarare, moderare o alterare, ciò che trovassero opportuno, con incarico ai medesimi di attenersi alle tre L. 1356, 1458, 1582, rapporto al Consiglio di X.

Ecco pertanto i capi della riforma. Primieramente fu stabilito con un decreto, che il Consiglio di X non possa rivocare le leggi del Maggior Consiglio, nè far dichiarazioni o ampliamenti, nelle materie ad esso non appartenenti; furono esclusi dal medesimo consesso i congiunti strettamente di sangue, e quelli della famiglia del Doge vivente, e furono esclusi dal carico di consigliere quelli che si cacciassero coi figliuoli del Doge medesimo. Un secondo decreto restrinse le grazie anche de' salvocondotti, ad eccezione dei casi di Stato, come gravi e secreti, egualmente che di quelli atroci, per iscoprirne i rei, rimettendo il di più al Senato. Un terzo decreto limitò le grazie per la liberazione de' banditi o de' relegati. Con un quarto decreto si stabilì che quanto apparteneva alla giustizia distributiva dipendesse dal solo Maggior Consiglio, quando però non vi sia criminalità. Con un quinto decreto, allo stesso Consiglio di X fu confermata la competenza nei casi gravi e criminali, nei quali intervengono patrizii o come offensori o come offesi, lasciando però facoltà allo stesso di rimettere ai Magistrati e reggenze competenti i casi minori, e quindi fu stabilito che nelle occorrenze privatamente civili i capi del Consiglio di X ingerire non si debbano in alcun modo. Due altri decreti, sesto e set-

timo, tolsero al Consiglio di X la elezione dei quattro esecutori alla bestemmia, devoluta al Senato. V. Bestemmia. L'ottavo decreto rinnovò al Consiglio di X la raccomandazione de' monasterii d'uomini e donne, sì in Venezia che nel Dogado; rafferma la elezione del Magistrato sopra monasterii, ordiuando ch'essa sia promiscuamente soggetta ai due con-

sigli, con che si comunicò ad amendue parte di quella giurisdizione che era privata del solo Consiglio di X. L'ultimo decreto determinò espressamente le materie competenti a questo consesso. Tosto che furono accettati dal Maggior Consiglio i suddetti decreti, con altri quattro decreti fu stabilito, che la elezione de'secretarii del Consiglio di X spettar dovesse al Senato; che le violenze ed ingiurie fatte nelle gondole ed altre barche nei canali della città e delle lagune sieno soggette alla giurisdizione del Consiglio di X, come pure le maschere ed i teatri: finalmente si accordò allo stesso Consiglio la presidenza sopra alcuni boschi dello Stato. Così terminò la correzione.

Quanto poi alle diramazioni delle giurisdizioni che abbiamo indicate, ne parleremo quando il sistema di quest'opera ci permetterà di parlare dei nobili, degli ecclesiastici, dei monasterii, delle immunità, ecc.

Anche in questo secolo si diedero alcune regolazioni a questo consesso, delle quali sarà bastante indicare i capi principali. Primieramente fu rinnovato il quinto decreto della correzione 1628, colla *L. 1762 12 Aprile*, colla quale si vieta al Consiglio di X e ai capi del medesimo d'ingerirsi in qualunque materia civile, tanto privata quanto fiscale, vertente tra qualunque sorte di persone. Indi con altra legge del tempo stesso, si ordinò che non possa erigersi in questa città alcuna nuova scuola, suffragio, sovvegno, o confraternita, nè formarsi qualunque altra regolata adunanza di persone devote, tanto ecclesiastiche quanto secolari, senza la permissione del Consiglio di X, eccettuate le fraglie delle arti e mestieri della città, le quali devono dipendere dall'autorità del Senato. Ecco l'appoggio stabile dell'aristocrazia, il freno capace di contenere ciascheduno nel proprio dovere, e la giusta bilancia che forma il vero equilibrio nella Repubblica, in forza della suprema autorità dalle leggi concessa a questo Consiglio.

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voce *Consiglio dei Dieci*, pagg. 52-55.

CONSIGLIO DEI DIECI

Per punire i colpevoli della congiura Tiepolo-Querini, reprimere i germi di ribellione da essa lasciati in seno alla cittadinanza e prevenire infine il rinnovarsi di attentati alla sicurezza dello Stato, il Maggior Consiglio, con Decreto del 10 luglio 1310, nominava dieci Savi, affinché, uniti ai Capi dei Quaranta, si occupassero di tutto ciò che aveva riguardo con la cospirazione e deliberassero, con l'autorità stessa del Consiglio che li aveva eletti, i provvedimenti atti a garantire la pubblica tranquillità.

Da principio il nuovo Consiglio ebbe carattere straordinario con compito specifico: ma le necessità a cui rispondeva e la buona prova compiuta fecero sì che, dopo proroghe di varia durata, lo si rendesse, nel 1455, stabile (Decreto del M.C. del 20 luglio).

Il Consiglio dei Dieci è stato per lungo tempo dipinto con i più foschi colori, ma non senza esagerazione: ché, in realtà, quel che lo rese temuto nei lunghi secoli della sua esistenza fu l'aria di mistero di cui gelosamente volle e seppe circondare i propri atti, non già la possibilità che si lasciasse trascinare, a causa appunto di detta segretezza, a pratiche arbitrarie. Esso era infatti sottoposto a norme minuziose alle quali non poteva derogare ed aveva una procedura che, se pure sommaria, doveva conformarsi alle leggi che la regolavano. Inoltre l'intervento del Doge e dei suoi Consiglieri, che presiedevano alle sue sedute e quindi lo controllavano, era la garanzia migliore di una scrupolosa osservanza della giustizia, di una giustizia alle volte forse tremenda, ma tuttavia sempre regolare.

Il Consiglio si componeva:

1) Dei dieci membri ordinari, scelti dal corpo del Senato tra i cittadini più rispettabili per le virtù dell'animo e della mente e di età superiore ai 40 anni. Venivano eletti in Maggior Consiglio (prima con due, poi con tre e infine con quattro mani di elezioni) in diverse sedute dall'agosto al settembre di ciascun anno e non potevano essere scelti se non uno per famiglia, al fine di evitare il più possibilmente gli abusi. Non potevano essere legati fra di loro da vincolo di parentela e non potevano cumulare altra carica.

Duravano in funzione un anno ed erano sottoposti ad una contumacia della stessa durata, la quale veniva osservata così rigorosamente che bastava essere entrati in Consiglio il giorno precedente alla sua rinnovazione per non poter far parte del successivo Consiglio. Col tempo la contumacia fu portata a due anni.

II) Del Doge e dei sei Consiglieri Ducali, ai quali spettava la presidenza del Consesso. Dapprima facoltativa, la partecipazione dei Consiglieri alle sedute del Consiglio fu, con legge del Maggior Consiglio del 1427, dichiarata obbligatoria: rimase invece sempre facoltativa quella del Doge.

III) Di almeno uno degli Avogadori di Comun, il cui intervento era richiesto a tutela della legge e per la regolarità degli atti. Egli poteva accusare chiunque dei Dieci avesse operato illegalmente, aveva facoltà di proposta e poteva finanche sospendere le deliberazioni del Consiglio: non aveva però voto deliberativo.

I tre Capi dei Quaranta, nello stesso anno dell'istituzione del Consiglio, ne furono esclusi: l'ultima ingerenza, che in virtù di un decreto del Consiglio Minore del 1402 vi avevano, limitata al caso della sostituzione di qualche Consigliere Ducale espulso, fu ad essi vietata dal Maggior Consiglio nel 1464.

All'epoca del processo di Marin Faliero (1355) la composizione del Consiglio dei Dieci si allargò con l'applicazione di una Zonta, creata con semplice voto consultivo, trasformato l'anno seguente, in cui essa diventò ordinaria, in voto deliberativo. Fu composta dapprima di venti membri, ridotti poi a quindici nel 1529, che venivano scelti in un primo tempo dallo stesso Consiglio dei Dieci, poi dal Maggior Consiglio, fra i senatori di età superiore ai 30 anni e che duravano in carica un anno e non potevano essere rieletti, se non dopo una contumacia di ugual durata. Chiamata a deliberare nei casi gravi, specie in quelli che interessavano la suprema sicurezza dello Stato, la Giunta durò fino al 1582, anno in cui, in seguito alla reazione manifestatasi nella Repubblica contro le tendenze oligarchiche del Consiglio, nessuno dei 15 riuscì confermato in Maggior Consiglio: sicché essa si estinse nel fatto prima ancora che un espresso decreto la abolisse. Il Consiglio dei Dieci si adunava in principio quattro volte al mese, poi in ogni giorno non festivo e non di seduta pel Senato. Poteva essere convocato straordinariamente dal Doge in qualunque giorno, anche festivo, anche di notte. Il membro che non interveniva alle sue sedute per tre settimane era destituito. Nel 1318, i Dieci furono chiamati dal Maggior Consiglio a consulta col Senato e da allora vi parteciparono sempre con diritto di voto.

In seno al Consiglio dei Dieci venivano scelti ogni mese tre Capi, alternativamente di settimana, i quali lo rappresentavano stabilmente. Ad essi spettava l'iniziativa degli affari, il far eseguire le deliberazioni del Consiglio, il difendere la quiete e libertà dei sudditi da prepotenti, la sorveglianza sulle carceri, ecc. ecc. Davano udienza tre giorni per settimana, erano privati dell'ufficio se mancavano per otto giorni di seguito, dovevano osservare la contumacia di un mese. Avevano anche funzioni giudiziarie autonome — limitate, ma delicate — come il decidere in ultima istanza contro le sentenze dei censori o i casi urgenti, ma non gravi, di soprusi del patriziato. Anche essi come il Consiglio, ebbero sempre la tendenza ad esorbitare dai propri poteri,

definendo finanche cose non appartenenti al Consesso, ma furono sempre richiamati al dovere.

Il seno al Consiglio venivano eletti anche, mensilmente, due esecutori o inquisitori con funzioni istruttorie.

A garanzia della sua autonomia politica il Consiglio dei Dieci aveva una Cassa propria per le spese segrete, che amministrava da sé e di cui non doveva render conto a nessun altro Corpo: vi attendeva un Camerlengo eletto dal Consiglio fra i suoi membri.

Alla Cassa erano anche adibiti due Revisori.

Altri organi interni del Consiglio erano: Il Provveditore alle Sale, al quale era affidata la custodia delle armi, che si tenevano pronte pel caso di improvviso pericolo, precauzione necessaria, specie dopo l'esperienza di insidiosi tentativi contro lo Stato, e i due Deputati sopra le risposte dei particolari.

L'attività del Consiglio dei Dieci, considerato come supremo organo criminale e di polizia, si esplicò soprattutto in tre direzioni: tranquillità e prosperità dello Stato; garanzia del cittadino; tutela del buon costume.

Funzione sua preminente e caratteristica, derivatagli nell'atto stesso della sua costituzione, fu il perseguire con ogni mezzo le male disposizioni interne ed esterne contro la stabilità e la quiete della Repubblica. Entravano quindi in questa branca essenziale delle sue funzioni il conoscere dei reati politici (sette, congiure, spionaggio, tradimento, propalazione di notizie false, ecc.), dei reati più gravi che, perturbando le coscienze, era interesse anche politico reprimere, dei reati dei nobili, nei quali, anzi dal 1624, divenne giudice assoluto, con esclusione della Quarantia dapprima competente nei casi meno gravi. E poiché la tranquillità e il buon ordine della classe patrizia erano necessari per una ben regolata vita pubblica, al Consiglio fu dato un esteso potere disciplinare sui nobili, il quale, penetrando fin nella loro più intima vita, assicurava sia il buon costume privato, sia il buon andamento della cosa pubblica.

Spettava inoltre al Consiglio, come supremo tutore politico, la sorveglianza sulle corporazioni la cui attività, non frenata a tempo, avrebbe potuto riuscir dannosa allo Stato; sull'arte vetraria tanto importante nell'industria del paese; sui boschi, il cui legname era preziosissimo per i bisogni della flotta; sulle miniere; sulla Cancelleria Ducale, nella quale si custodivano gelosamente gli atti essenziali della vita dello Stato. Infine per la buona amministrazione della cosa pubblica, della quale è condizione indispensabile il buon costume politico, ai Dieci era affidata la vigilanza sul broglio elettorale.

Alla tutela del cittadino e quindi alla quiete pubblica il Consiglio provvedeva disciplinando l'uso delle armi, la materia dei duelli, la violenza nelle barche e quanto altro potesse arrecar offesa e turbamento nel popolo.

Infine per quanto riguardava il buon costume il Consiglio vi attendeva attraverso l'attento regolamento del lusso, degli spettacoli, delle feste, dei

teatri, delle maschere, dei casini e delle sale da ballo, della questua, della decenza nelle Chiese e nei Monasteri, della prostituzione, ecc. ecc.

Ma la primitiva sua competenza, per la natura stessa, assai delicata, delle sue funzioni e per il fatto che le sue attribuzioni non potevano essere fissate se non con una certa elasticità, venne pian piano allargandosi dal campo puramente criminale e di polizia al campo amministrativo, finanziario e soprattutto a quello della politica estera. Accadde così che il Consiglio fosse spesso portato ad esorbitare dai limiti delle sue funzioni e fosse tentato di attrarre nella sfera dei suoi poteri materia politica che la costituzione affidava ad altri organi. Di qui inevitabili reazioni, come quella del 1582, in seguito alla quale la trattazione degli affari segretissimi, già prima, per la loro natura, di esclusiva pertinenza del Consiglio dei Dieci, fu condivisa anche dal Collegio, che intanto era riuscito a porsi nella vita costituzionale veneziana come l'organo più idoneo a trattare la politica del paese; fu riaffermata la norma che i provvedimenti del Consiglio potessero essere intromessi da ciascuno degli Avogadori, norma, che per essere stata scarsamente applicata per l'addietro, aveva favorito gli sconfinamenti dei Dieci; si sottrasse alla sua competenza la sorveglianza sulla Zecca, sulla quale aveva avuto potestà fin dal 1350, per attribuirla al Senato, al quale fu data la libera ed esclusiva disposizione del pubblico danaro; si tentò di definire la natura degli affari segreti che i Dieci potevano trattare; si vietò loro infine di revocare o di modificare le parti del Maggior Consiglio.

Con questa riforma e con le altre successive (principale quella del 1628) limitandosi l'attività del Consiglio e riaffermandosi espressamente la sua competenza a conoscere di tutti i reati che direttamente o indirettamente rivelassero un interesse politico, si mirò a ricondurlo alla sua tipica funzione di tutore dell'ordine politico, a cui spesso esso aveva tentato di aggiungere la funzione di governo.

Ciò non ostante rimane vero che, dalla sua creazione in poi, il Consiglio dei Dieci manifestò sempre la tendenza ad usurpare la direzione suprema dello Stato, in ciò coadiuvato dal fatto che aveva nel suo seno il Doge ed il Consiglio Minore, oltre che dalle alte incombenze che gli erano demandate, dal segreto delle sue deliberazioni e dall'essere la fonte da cui traevasi il temuto tribunale degli Inquisitori di Stato, che nel secolo XVIII finì anzi coll'assorbire gran parte dei suoi poteri.

(...)

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 4, S-Z, Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, Archivio di Stato di Venezia, pagg. 877-1148, voce Consiglio di Dieci, pagg. 898-899.

Consiglio di dieci, regg., filze e bb. 4.700 ca. (13 10-1797, con docc. 1289-1291). Inventario parziale e inventari analitici parziali fine sec. XIX e 1915.

Istituito dal maggior consiglio il 10 lu. 1310 a seguito della fallita congiura Querini – Tiepolo quale organo straordinario e temporaneo, fu reso stabile nel 1335 (10 lu., maggior consiglio). Era formato in realtà da 17 membri, data la presenza del doge e dei sei consiglieri (esclusi invece i capi di quarantia, dal 1464, 18 luglio, consiglio di dieci, anche in luogo dei consiglieri), oltre ad almeno un avogador di **comun** per la legalità delle sedute, privo però di voto deliberativo. Supremo organo di polizia e tribunale criminale, esso poteva ingerirsi in qualsiasi ma-

teria inerente alla quiete e sicurezza dello Stato, alla libertà dei sudditi, alla disciplina della classe patrizia e del clero, intervenendo in campo politico, finanziario, amministrativo, con tendenza ad assumere la direzione delle cose pubbliche, anche in contrasto con il senato, del quale tuttavia faceva parte, specie nel periodo in cui fu integrato dalla zonta (1328-1582). I suoi poteri vennero definiti dal maggior consiglio il 18 sett. 1468; le successive «correzioni» del 1582 (21-22 dic., maggior consiglio) 1628 (25 sett., maggior consiglio), 1762 (16 mar. - 16 apr., maggior consiglio) furono rivolte a frenarne l'invadenza e a mantenere l'equilibrio istituzionale tra i massimi organi dello Stato. Tutelava buon costume e moralità pubblica in senso lato; controllava le scuole (confraternite; quelle grandi fino al 1622), le arti, in particolare quelle vetrarie (queste ultime sottoposte al senato nel 1762, restando al consiglio di dieci la responsabilità di prevenire e reprimere la fuga di maestranze all'estero), gli ecclesiastici, gli enti religiosi; sovrintendeva alla cancelleria; aveva competenza su boschi e miniere; giudicava i casi criminali gravi della città e dello Stato, con facoltà di delegare il proprio rito inquisitorio e segreto a magistrati e a pubblici rappresentanti.

All'interno del consiglio i tre capi, rinnovati mensilmente, con potere di iniziativa e con compiti di rappresentanza, istruttori ed esecutori, avevano facoltà di deliberare e di carteggiare in proprio; numerose serie sono loro intitolate. Anche il camerlengo, organo finanziario, ha serie proprie. Non così invece altri organi interni (inquisitori o esecutori dei dieci).